



ATTO COSTITUTIVO

Il 12 ottobre 2015 c/o lo studio associato Cavasin-Pivetta, dottori commercialisti sito a Montebelluna, via Schiavonesca Priula, 68/13 si è svolta l'assemblea costitutiva dell'associazione **NOI con VOI**, vi partecipano in qualità di soci fondatori:

- . Barbero Arianna, nata a Milano il 22/06/1982, residente a Montebelluna, via Capitello 14, c.f. BRBRNN82H62F205J
- . Grollo Dario, nato a Mirano (VE) il 14/03/1980, residente a Montebelluna, via Capitello 14, c.f. GRLDRA80C14F241R
- . Grollo Pio, nato a Volpago (TV) il 11/10/1953, residente a Volpago, via Saccardo 53/a, c.f. GRLPIO53R11M118L
- . Leperdi Adriana, nata a Venezia il 18/07/1950, residente a Treviso via Barbano 3/a, c.f. LPRDRN50L58L736I
- . Serafin Renata, nata a Nervesa (TV) il 14/06/1946, residente a Volpago, via Schiavonesca N. 257, c.f. SRFRNT46H54F872Y
- . Simona Agata Andrei, nata in Romania il 23/05/1967, residente a Casale sul Sile, via Terranzel, 12 c.f. NDRSNG67E63Z129L
- . Visonà Ivana, nata a Treviso il 24/06/1955, residente a Volpago, via Saccardo 53/a, c.f. VSNVNI55H64L407C
- . Zedda Maria Teresa, nata a Paulilatino (OR) residente a Treviso, via Albona, 16, c.f. ZDDMTR52B51G384W

Con il presente atto l'Assemblea all'unanimità ha deliberato che:

- 1) E' costituita fra i sottoscritti una Associazione denominata NOI con VOI.
- 2) L'Associazione ha sede in Via Saccardo 53 a Volpago del Montello
- 3) L'Associazione non ha scopo di lucro, il suo fine è quello di:
 - a) assistere gli associati nella cura dei familiari cercando di favorire le migliori soluzioni atte a soddisfare i diversi bisogni.
 - b) assistere gli associati e le famiglie in genere nelle pratiche e negli adempimenti inerenti la cura di chi si trova in difficoltà fornendo servizi e consulenze;
 - c) appresentare gli interessi degli associati presso le Autorità Centrali e Regionali e locali ;
 - d) intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio con Organismi Locali, Nazionali ed Internazionali ;
 - e) svolgere attività promozionali di servizio socio-assistenziale ;
 - f) collaborare con altre associazioni ed enti diversi, in Italia e all'estero, aventi scopi analoghi, anche tramite l'affiliazione e la promozione di federazioni o altri contesti associativi
 - g) fornire consulenza nelle scelte delle migliori soluzioni contrattuali inerenti l'assistenza socio-sanitaria per anziani, soggetti con disabilità, ecc.
- 4) L'Associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto, letto ed approvato con voto palese da parte dei sottoscrittori, che si allega a questo atto in quanto parte integrante a tutti gli effetti di legge.
- 5) L'Assemblea ha nominato *Presidente* il sig. Pio Grollo e il *Consiglio Direttivo* composto dai signori Barbero Arianna, Grollo Dario, Grollo Pio (di diritto), Leperdi Adriana, Serafin Renata, Simona Agata Andrei, Visonà Ivana, Zedda Maria Teresa, questi dichiarano di accettare le cariche rispettivamente loro conferite.
- 6) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Associazione.
- 7) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento presso le autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione alla personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra al Presidente viene data facoltà di apportare allo Statuto qui

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale
NOIconVOI

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione di Promozione Sociale (APS) NOIconVOI assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in piazza Aldo Moro, 24 nel comune di Montebelluna. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e di personale dipendente, secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 36. D.Leg.vo 117/2017, sono: "interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, c. i 1 e 2, della l. 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. 104/1992 e l. 112/2016 e successive modificazioni" (art. 5, D.Leg.vo 117/2017)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Analisi del bisogno di assistenza familiare da parte del/dei soggetti e della famiglia dell'assistito, informazioni circa la contrattualistica e l'attività dell'associazione
- Raccolta disponibilità al lavoro, specificatamente di assistente familiare ma più in generale di tutte le figure previste dal CCNL di lavoro domestico, individuazione delle competenze, acquisizione di referenze
- Consulenza, assistenza alle famiglie con proposta di assistenti familiari, e altri soggetti di cui al citato CCNL, ritenute idonee a soddisfare il bisogno/la domanda,

- predisposizione incontri tra le parti, informazioni circa modalità contrattuali, diritti e doveri delle parti
- Assistenza nell'assunzione e nella gestione del rapporto di lavoro (la predisposizione della specifica documentazione di assunzione/chiusura del rapporto di lavoro così come la predisposizione delle buste paga, pagoPA, cud, ecc., verrà seguita da soggetti-professionisti/associazioni di categoria/caf individuati dall'associazione).
 - Assistenza in caso di infortunio, malattia, ferie con individuazione nuovi assistenti familiari e, a fronte della documentazione fornita, assistenza gestione amministrativa.
 - Consulenza/assistenza/informazione alla famiglia e all'assistente familiare per qualsiasi necessità inerente il rapporto di lavoro, ciò attraverso anche visite domiciliari, consegna documenti, accompagnamento badanti, controllo attività e controllo qualità, ecc.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione, quali ad esempio:

- Attività finalizzata a realizzare iniziative di studio-ricerca, convegnoistica, pubblicazione strumenti di comunicazione inerente le tematiche dell'assistenza domiciliare-familiare sia dal punto di vista dell'evoluzione dei bisogni sia per analizzare le caratteristiche dell'offerta, per confronti e scambi esperienza e livello locale, nazionale ed internazionale
- Collaborazioni, convenzioni con altri soggetti del terzo settore, e non solo, per attività di formazione/aggiornamento dei soggetti di cui al CCNL.
- Collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per iniziative di valorizzazione e promozione dei servizi sociali territoriali.
- Collaborare con altri soggetti pubblici e privati nella consulenza, progettazione, gestione di iniziative mirate all'inserimento lavorativo e dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri, comunque di cittadini deboli per situazioni fisico-psichiche, economiche, sociali.
- Attivare convenzioni, accordi, ecc. con realtà pubbliche e private per favorire i propri associati per la disponibilità/utilizzo di ausili fisico/meccanici, servizi telefonici (telefonia, informatica), ecc.
- Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita, agli enti senza fini di lucro, dalle disposizioni legislative vigenti.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto, eventuali ampliamenti dell'ambito territoriale di azione dell'associazione devono essere autorizzati dal Consiglio direttivo.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Sono previste due tipologie di soci:

- . soci volontari, la loro iscrizione è gratuita e prestano gratuitamente la loro attività
- . soci ordinari, coloro che beneficiano dell'attività dell'associazione e sono in regola con il pagamento delle quote

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 15 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo quanto evidenziato nell'art. 9

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, mancanza di pagamento di tre rate mensili consecutive della quota annua o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 30 giorni di notifica della deliberazione.

Il socio volontario si considera dimissionario, anche in assenza di formale atto di recesso, in assenza, per tre anni consecutivi, di attività svolta per conto dell'associazione.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11 - (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, w.a., e-mail inviata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione con, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con il voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei presenti qualunque sia il numero dei partecipanti.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre a un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Possono essere cooptati tra i soci o tra altri soggetti sino ad un massimo di n. 3 componenti.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- disciplina l'ammissione o l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 - (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente previa comunicazione al presidente.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative, d'entrata e annuali
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, viceversa ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, nonché le risorse che di anno in

anno si generano a seguito della gestione, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverse disposizioni normative regionali o nazionali.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. E' facoltà dell'associazione stipulare convenzioni con altri soggetti del terzo settore o soggetti privati.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Montebelluna, 13 novembre 2020